



Decreto Dirigenziale n. 387 del 01/12/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 12 - Assistenza e interventi socio-sanitari

Oggetto dell'Atto:

ART. 1, COMMA 237-QUATER DELLA L.R. 4/2011 E SS.MM.II.- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEFINITIVO PER RESIDENZE SANITARIE DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHE E SENSORIALI DI STRUTTURE PRIVATE DELL'A.S.L. NAPOLI 2 NORD - PARZIALE MODIFICA DEL DCA 78 DEL 30/10/2019 DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI RICONVERSIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO, che

- a) con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 veniva nominato il Presidente protempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel Servizio Sanitario Regionale Campano.
- b) la predetta deliberazione, tra l'altro, prevedeva al punto 15) la "conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori".
- c) la Regione Campania con L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. disciplina modalità e criteri per l'accesso all'accredimento istituzionale/definitivo.
- d) il comma 237-quater dispone che, in relazione all'accredimento istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accredimento delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;
- e) i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis disciplinano la procedura per presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate;
- f) il comma 237-quaterdecies dispone la cessazione dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accreditamento definitivo prevista dall'art. 8, comma 1, della richiamata L.R. n.16/2008, ferme restando le disposizioni riguardanti le Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accredimento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale;
- g) il comma 237-nonies che così dispone: "Se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda ai sensi del comma 237-quinquies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale ai fini dell'accredimento, il Commissario ad acta fissa criteri di adeguamento agli standard ovvero stipula accordi di riconversione con le strutture stesse. In mancanza di accordi, si procede ad una riduzione proporzionale delle relative attività accreditabili ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i."
- h) il comma 237-nonies-bis. che testualmente recita: "Nelle more dell'adeguamento agli standard o della stipula degli accordi di riconversione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le strutture di cui al comma 237-nonies sono accreditate per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato ai sensi dell'articolo 8- quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), fermi restando i vincoli di cui al comma 8 del medesimo articolo-
- i) il comma 237-duodecies disciplina l'attività di verifica delle istanze presentate da parte delle Commissioni locali previste dall'art. 8 della L.R. n. 16 del 28.11.2008 e prescrive, tra l'altro, che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilascio dell'accredimento definitivo al positivo esito delle stesse ovvero, in caso contrario, rigetta la domanda;
- j) l'art. 1, comma 237-novodecies, della legge regionale n. 4/2011 che autorizza il Commissario ad acta a definire procedure finalizzate al superamento di eventuali criticità tali da ostacolare ovvero rallentare il rispetto dei termini temporali definiti dai commi da 237-quater a 237-unvicies;
- k) con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da inoltrare da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato che

l'accreditamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;

- l) con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato con successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006 e la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, stabilendo che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;
- m) con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale risultate regolarmente ammesse, sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;
- n) con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;
- o) con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo, risultanti già tutte ricomprese negli allegati ai già citati decreti commissariali n.91/2012 e n. 151/2012, demandando alle AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, sia fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 166 del 17 Agosto 2020 l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo;
- p) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237- undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata all'attivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;
- q) con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, trasmesso da So.Re.Sa. che ne ha attestato la regolarità sotto gli aspetti di completezza e correttezza;
- r) il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel Servizio Sanitario Regionale Campano - in ossequio ai poteri conferitigli dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.7.2009 , a seguito di apposita istruttoria svolta dalle Commissioni Aziendali all'uopo istituite e delle consequenziali deliberazioni di accreditabilità trasmesse dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. territorialmente competenti, a conclusione dell'intero iter procedurale previsto dalla summenzionata L.R.C. n. 4/2011 e ss.mm.ii. - ha rilasciato con propri DDCA titolo di accreditamento istituzionale/definitivo alle strutture sanitarie e socio sanitarie aventi diritto.

PRESO ATTO che:

- a. con DCA n. 55 del 5.7.2018 ad oggetto: "Accreditamento Istituzionale – Decreto Commissariale n. 18 dello 1.3.2018. Modifiche e Integrazioni" si stabiliva, tra l'altro, che il completamento delle procedure di accreditamento e dei processi di riconversione attualmente in corso sarà assicurato con le vigenti procedure di verifica ed i requisiti di cui ai menzionati Regolamenti Consiliari, ed ancora che le nuove procedure di verifica e i

relativi requisiti di accreditamento si applicheranno in sede di rinnovo dei provvedimenti di accreditamento istituzionale attualmente vigenti e per le nuove istanze di accreditamento.

- b. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 dicembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ha deliberato l'approvazione del Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Campania, ai fini dell'uscita dal commissariamento;
- c. che a seguito del passaggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria e nelle more dell'adozione di nuove procedure di verifica e dei relativi requisiti di accreditamento di cui al DCA 55/2018 integrato e modificato dal D.C.A. n. 22 del 5.2.2019, si rendeva necessario concludere le procedure di accreditamento istituzionale definitivo attualmente pendenti disciplinate nei provvedimenti commissariali e regionali appositamente adottati e secondo il nuovo assetto delle competenze generate dalla cessazione del regime di commissariamento.

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 347 del 9.7.2020 ad oggetto: "Accreditamento Istituzionale definitivo di Servizi e Strutture sanitarie e sociosanitarie. DETERMINAZIONI", con la quale nelle more dell'adozione delle procedure di verifica e dei relativi requisiti di accreditamento di cui al surrichiamato DCA 55/18, così come modificato e integrato, veniva stabilito di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute l'adozione dei provvedimenti di accreditamento istituzionale definitivo relativi alle procedure di accreditamento istituzionale/definitivo comunque attualmente pendenti ai sensi di provvedimenti generali adottati in materia, tra i quali quindi anche quelli relative a tutte le procedure di accreditamento istituzionale/definitivo comunque attualmente pendenti ai sensi dei provvedimenti generali adottati in materia.

VISTO il decreto del Direttore Generale Tutela della Salute n. 315 dell'08/10/2020 di delega della funzione di adozione dei provvedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di strutture e servizi sanitari e sociosanitari;

PREMESSO, altresì, che

- con i DD.CC.AA. 115/2014, n. 57 del 23/11/2017; 70/2017; 13/2018; il DCA 72/2018 e il DCA 42/2019 sono state accreditate definitivamente e per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno le strutture che hanno prodotto istanza su piattaforma SO.RE.SA per attività di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 in regime semiresidenziale e residenziale;
- che con decreto commissariale n. 78 del 30/10/19 si è proceduto all'approvazione dell'accordo di riconversione stipulato tra l'ASL Napoli 2 Nord, la Regione Campania e le strutture di cui al DCA 115/2014 e smi dei posti letto ex art. 26 Legge 833/78 accreditati per prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno;
- che tra le strutture oggetto dell'accordo di riconversione era presente anche il Centro di Fisiocinesiterapia Serapide Spa sia con la sede operativa di Via Campana, 233 – Pozzuoli che per quella sita in Via Enrico Fermi, 92 – Villaricca che ha aderito secondo la modulazione dei posti letto riportata nella seguente tabella 1;

Denominazione	Partita IVA	Sede operativa	Sede legale	P.L. semiresidenziali da riconvertire	Ipotesi di riconversione in art. 26 residenziale	Ipotesi di riconversione in art. 26 semiresidenziale
Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA (Pozzuoli)	1351750631	Via Campana, 233 - Pozzuoli	Il Trav. Camp Flegrei 3 - Pozzuoli	30	30	0

Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA (Villaricca)	1351750631	Via Enrico Fermi, 92 - Villaricca	Il Trav. Camp Flegrei 3 - Pozzuoli	40	0	40
TOTALE					30	40

CONSIDERATO che il menzionato Centro con nota prot. 300123 del 26/6/2020 ha chiesto alla Regione Campania e all'ASL NA2 Nord di poter rimodulare quanto stabilito nell'accordo di riconversione proponendo una nuova ipotesi così rappresentata: del totale dei posti letto semiresidenziali ex art. 26 accreditati (70 distribuiti sulle due strutture) chiede di collocare: 1) n. 30 pl in regime semiresidenziale ex art. 26 nella struttura di Pozzuoli; 2) n. 30 pl in regime residenziale ex art. 26 e 10 PL in regime semiresidenziale ex art.26 nella struttura di Villaricca, che essendo interamente realizzata su piano terra, da un primo esame progettuale, risulta più idonea all'attività riabilitativa continuativa. Per un totale di 30 pl in regime residenziale e 40 pl in regime semiresidenziale ex art. 26 Legge 833/78 come meglio riportato nella sottostante tabella 2:

Denominazione	Partita IVA	Sede operativa	Sede legale	P.L. semiresidenz. da riconvertire	Ipotesi di riconversione in art. 26 residenz.	Ipotesi di riconversione in art. 26 semiresidenz
Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA (Pozzuoli)	1351750631	Via Campana, 233 - Pozzuoli	Il Trav. Camp Flegrei 3 - Pozzuoli	30	0	30
Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA (Villaricca)	1351750631	Via Enrico Fermi, 92 - Villaricca	Il Trav. Camp Flegrei 3 - Pozzuoli	40	30	10
TOTALE					30	40

VISTA la nota della Direzione Generale della Salute prot. 451327 del 30/09/2020 con cui, al fine di discutere sulla richiesta avanzata dal Centro, sono stati convocati per il 5 ottobre 2020 il legale rappresentante del Centro di Fisiocinesiterapia Serapide Spa ed il Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord;

DATO ATTO che, come risulta dal verbale del 5/10/2020, allegato al presente provvedimento e di cui ne fa parte integrante l'ASL Napoli 2 Nord in sede di modifica dell'accordo di riconversione dichiara *"che la proposta di modifica dell'accordo di riconversione richiesta dal Centro è accettabile in quanto prevede esclusivamente di distribuire diversamente tra la struttura sita nel Comune di Pozzuoli e quella sita nel Comune di Villaricca di proprietà del Centro di Fisiocinesiterapia Serapide Spa, il numero totale dei posti letto già previsti nell'accordo di riconversione DCA 78/2019 e pertanto non pregiudica quanto già recepito nel citato accordo. L'ASL aggiunge inoltre che la richiesta favorisce una migliore distribuzione territoriale del setting in questione in quanto il DS 39 (Villaricca) risulta carente per tale offerta mentre nel DS 35 (Pozzuoli) già sono previsti, per effetto dell'accordo di riconversione DCA 78/2019, n. 20 PL residenziali ex art. 26 (IFLHAN)"* e che tale modifica risulta coerente e compatibile con i fabbisogni programmati e residui di ciascun setting assistenziale;

CONSIDERATO che la Regione ritiene che la proposta in esame, risulta coerente e compatibile con gli atti di programmazione commissariale relativi ai fabbisogni.

RITENUTO, al fine di concludere il processo di riconversione dell'offerta assistenziale per la ASL NA2 Nord:

- a) di dover approvare la modifica dell'accordo di riconversione approvato con DCA n. 78 del 30/10/19 limitatamente a quanto stabilito per il Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA come riportato in tabella 2;

- b) di dover disporre che, a seguito della pubblicazione del presente provvedimento di modifica dell'accordo di riconversione, il Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA dovrà avviare le procedure amministrative relative alle autorizzazioni alla realizzazione e al successivo esercizio, finalizzato all'adozione, da parte dell'A.S.L. NA2 Nord, della deliberazione di attestazione di accreditabilità certificante anche il possesso degli ulteriori requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale nelle attività oggetto di riconversione;
- c) di dover disporre, altresì, che la deliberazione di accreditabilità deve essere adottata dall'A.S.L. NA2 Nord entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;
- d) di confermare che, nelle more del completamento delle procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle attività riconvertite, le strutture possono continuare ad erogare le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/1978, compatibilmente con le attività di adeguamento che dovranno essere realizzate e nei limiti dei tetti di spesa assegnati;

Sulla scorta dell'istruttoria e proposta da parte della UOD 12 per quanto attiene alle strutture che erogano assistenza e interventi sociosanitari nelle more dell'adozione delle nuove procedure di verifica e dei relativi requisiti di accREDITAMENTO di cui al DCA 55/2018, integrato e modificato dal D.C.A. 22 del 05/02/2019;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

DECRETA

- 1) di approvare la modifica dell'accordo di riconversione approvato ex DCA n. 78 del 30/10/19, limitatamente a quanto stabilito per il Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA, come risulta dal verbale del 5/10/2020, allegato al presente provvedimento e di cui ne è parte integrante, come riportato nella seguente tabella:

Denominazione	Partita IVA	Sede operativa	Sede legale	P.L. semiresidenz. da riconvertire	Ipotesi di riconversione in art. 26 residenz.	Ipotesi di riconversione in art. 26 semiresidenz.
Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA (Pozzuoli)	1351750631	Via Campana, 233 - Pozzuoli	Il Trav. Camp Flegrei 3 - Pozzuoli	30	0	30
Centro di Fisiocinesiterapia Serapide SPA (Villaricca)	1351750631	Via Enrico Fermi, 92 - Villaricca	Il Trav. Camp Flegrei 3 - Pozzuoli	40	30	10
TOTALE					30	40

- 2) che per tutto quanto non modificato nel presente decreto resta in vigore quanto stabilito nel DCA 78 del 30/10/19 di approvazione dell'accordo di riconversione stipulato tra l'ASL Napoli 2 Nord, la Regione Campania e le strutture di cui al DCA 115/2014 e smi dei posti letto ex art. 26 Legge 833/78 accreditati per prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno;
- 3) di dare atto che tale modifica dell'accordo di riconversione risulta coerente e compatibile con i fabbisogni programmati dal DCA 83/2019 di approvazione del Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021 di ciascun setting assistenziale e residui al netto dei posti letto privati accreditati, dei posti letto pubblici anche programmati, e tenendo conto delle istanze presentate su piattaforma SO.RE.SA ancora da definire;
- 4) di confermare, nelle more del completamento delle procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle attività riconvertite, tutto quanto stabilito con il DCA 115/2014, 57/2017, 60/2017, 13/2018, 15/2019, 72/2018 e 42/2019;

5) di STABILIRE:

- a) che, a seguito della pubblicazione del presente provvedimento, la struttura interessata avvia le procedure amministrative relative alle autorizzazioni alla realizzazione e al successivo esercizio, finalizzato all'adozione, da parte dell'A.S.L. NA2 Nord, della deliberazione di attestazione di accreditabilità certificante anche il possesso degli ulteriori requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale nelle attività oggetto di riconversione;
- b) che la deliberazione di accreditabilità deve essere adottata dall'A.S.L. NA2 Nord entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC dall'approvazione del presente accordo;

6) di CONFERMARE, altresì, che nelle more del completamento delle procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle attività riconvertite, le strutture possono continuare ad erogare le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/1978, compatibilmente con le attività di adeguamento che dovranno essere realizzate e nei limiti dei tetti di spesa assegnati;

7) di TRASMETTERE copia del presente decreto Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro" per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.